



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI – DIVISIONE III

**Esiti della consultazione pubblica su alcuni aspetti delle
“Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti
d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad
operatori di rete – DAB + - Linee Guida”**

Il presente documento riporta la sintesi dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica nazionale, svolta sulla versione delle linee guida pubblicata in data 13.12.2022, e le relative valutazioni del Ministero.

I – Procedura di manifestazione di interesse

Le osservazioni dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica.

Alcuni partecipanti chiedono di esplicitare che l'ipotesi di procedura disciplinata *sub A)* "manifestazione di interesse" costituisce la principale modalità di assegnazione dovendosi, dunque, considerare il ricorso alla fase B) "procedura comparativa" subordinato al caso di mancata assegnazione del diritto d'uso in sede di manifestazione di interesse.

Alcuni intervenuti chiedono di modificare il testo delle linee guida mediante l'inserimento di una previsione che consenta al consorzio partecipante di esprimere un ordine di preferenza in merito a più reti oggetto di interesse.

Si chiede di chiarire se i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura debbano essere posseduti già all'atto della manifestazione di interesse. Alcuni intervenuti hanno posto la medesima domanda riferendosi, più specificamente, al possesso dell'autorizzazione generale e dell'autorizzazione a fornitore di contenuti *ex art 3 comma 14* del Regolamento approvato con delibera 664/09/CONS.

Alcuni intervenuti ritengono che il possesso dei requisiti previsti ai fini della partecipazione debba essere attestato dai singoli partecipanti al consorzio e non già dalla società consorzile. Rilevano, a tal fine, che il consorzio non può farsi carico di attestazioni che sono relative ad emittenti nella titolarità delle società consorziate.

Le valutazioni del Ministero

La procedura disciplinata *sub A)* "manifestazione di interesse" costituisce la modalità principale di assegnazione delle reti. Il ricorso alla procedura comparativa (denominata anche "*beauty contest*") è, difatti, ipotesi subordinata al caso di mancata assegnazione delle reti all'esito della manifestazione di interesse, in coerenza con quanto disposto dal comma *6-bis* dell'art. 12 del Regolamento approvato con delibera 664/09/CONS.

Le modalità di espletamento della procedura di manifestazione di interesse saranno dettagliate in sede di pubblicazione dei relativi avvisi. I consorzi potranno comunque indicare l'ordine di preferenza delle reti.

Si precisa che i requisiti richiesti ai fini della partecipazione dovranno essere posseduti al momento della manifestazione di interesse e dovranno persistere anche successivamente. Ogni ulteriore chiarimento verrà definito in sede di pubblicazione del relativo bando di gara.

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione allegata sono rilasciate, a pena di esclusione, nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di ogni singola società titolare dell'emittente appartenente al consorzio indicata ai fini della partecipazione alla procedura.

II – Deposito Cauzionale

Le osservazioni dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica.

Alcuni partecipanti hanno sollevato osservazioni in ordine alla previsione del deposito cauzionale ai fini della partecipazione alle procedure.

Altri partecipanti hanno chiesto di abbassare l'importo del deposito al 2% oppure di detrarre l'importo degli investimenti già effettuati.

Altri hanno chiesto chiarimenti sulle modalità di costituzione del deposito cauzionale.

Le valutazioni del Ministero

Si premette che è facoltà del Ministero prevedere la costituzione di un deposito cauzionale. Viste le osservazioni pervenute, il Ministero ha ritenuto di accogliere in parte la richiesta di riduzione della percentuale prevista per il deposito cauzionale, prevedendo un importo pari al 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico.

Si precisa, inoltre, che la costituzione del deposito sarà richiesta sin dalla fase della manifestazione di interesse.

Ogni ulteriore chiarimento in ordine ai criteri di commisurazione del deposito, nonché alle modalità di costituzione, verrà definito in sede di pubblicazione del relativo avviso o bando di gara.

III – Fusioni e accordi

Le osservazioni dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica.

In merito agli accordi, è stato chiesto se sia consentito stipulare accordi prima dello svolgimento della fase di manifestazione di interesse.

In ordine all'ipotesi di fusione, o di accordo per il raggiungimento del numero minimo di 12 emittenti, è stato chiesto che detta possibilità venga garantita indipendentemente dal numero delle emittenti aderenti a ciascuna delle due società consortili.

Sull'attribuzione della titolarità del diritto d'uso, nel caso di aggiudicazione congiunta di più consorzi, sono state avanzate due diverse tesi: taluni ritengono che, ferma l'unitarietà del titolo, lo stesso debba essere co-intestato a più soggetti; un altro partecipante ritiene che il titolo dovrebbe essere attribuito unicamente al consorzio designato come capofila, con diritto delle altre parti di accedere alla capacità trasmissiva.

Altri partecipanti chiedono che forma dovranno rivestire gli accordi.

Più partecipanti hanno chiesto che la possibilità di pervenire alla stipula di fusioni o accordi sia estesa oltre le ipotesi previste dalle linee guida. In particolare, è stato richiesto che, a seguito dello svolgimento della fase di manifestazione di interesse, sia previsto un lasso di

tempo finalizzato a consentire che i partecipanti alla procedura possano concretizzare un eventuale accordo di aggiudicazione congiunta della rete e/o di ripartizione delle reti.

Le valutazioni del Ministero

Gli accordi sono consentiti prima della manifestazione di interesse, che segna l'inizio della procedura con conseguente individuazione certa dei partecipanti alle procedure. Sono consentiti accordi indipendentemente dal numero delle emittenti aderenti alle società consortili, fermi restando i limiti del numero minimo delle 12 emittenti e dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale in ambito locale.

Non è consentita la co-intestazione del titolo.

Le modalità e le forme delle fusioni e degli accordi soggiacciono alla relativa disciplina.

Per quanto attiene alla possibilità (in caso di mancata assegnazione diretta delle reti) a seguito della conclusione della fase di manifestazione di interesse e prima dell'apertura del *beauty contest*, di stipulare accordi tra le società consortili, finalizzati all'assegnazione diretta del diritto d'uso, si deve ribadire, per un verso, il divieto di accordi finalizzati alla co-intestazione del titolo abilitativo, e, per altro verso, il divieto di accordi o fusioni tra società consortili diretti alla creazione di un nuovo e diverso soggetto giuridico ai fini dell'assegnazione del diritto d'uso. Tanto specificato, il Ministero valuterà, nel rispetto dei predetti limiti ed entro un termine non superiore a 20 giorni dalla chiusura della fase di manifestazione di interesse, eventuali proposte di assegnazione diretta delle reti condivise da tutti i partecipanti alla fase preliminare.

IV – Soggetti ammessi alla procedura e divieto di partecipazione al capitale sociale di più società consortili

Le osservazioni dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica.

È stato osservato che le linee guida restringono l'ambito dei partecipanti sulla base di una disciplina dettata per la fase di avvio dei mercati. Si ritiene, di conseguenza, che la partecipazione alla procedura dovrebbe essere garantita in favore di qualsiasi soggetto, titolare dell'autorizzazione generale disciplinata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nonché di soggetti nuovi entranti, senza obblighi di costituzione di società consortili.

Sono state avanzate una pluralità di domande in merito alla composizione dei consorzi.

Molti partecipanti chiedono se la società consortile debba essere composta dalle sole emittenti radiofoniche autorizzate ai sensi dell'art. 3 comma 14 del Regolamento AGCOM, oppure se il consorzio possa essere costituito anche (o unicamente) da soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 comma 8 del Regolamento 664/09/CONS (cd. "nuovi soggetti" o "nativi digitali"). Un partecipante ha chiesto se possa esistere un consorzio che ricomprenda anche FSMA televisivi.

Taluni partecipanti assumono che possa esistere, ed essere ammesso a partecipare alle procedure per l'assegnazione, un consorzio composto da meno di 12 emittenti. Altri partecipanti, diversamente, chiedono se si possa costituire un consorzio, con numero inferiore a 12 emittenti, qualora non risultasse possibile raggiungere suddetta soglia minima.

È stato chiesto se una medesima società, titolare di più concessioni radiofoniche, possa partecipare a più consorzi del medesimo bacino o che una emittente possa partecipare a due consorzi differenti per bacini diversi.

In ordine alla sanzione per eventuali violazioni dei divieti di cui sopra, è stato chiesto, da più partecipanti, che la stessa colpisca solo l'emittente, evitando ogni pregiudizio per il consorzio. Per le medesime ragioni, è stato proposto di consentire che in corso di procedura sia data alle società consortili la possibilità di modificare le domande presentate, e di sostituire l'emittente che non fosse in regola con i requisiti richiesti.

Le valutazioni del Ministero

La procedura di cui alle Linee guida riguarda la c.d. fase di avvio dei mercati (che potrà dirsi conclusa soltanto al ricorrere delle puntuali condizioni disciplinate dalla Delibera 664/09/CONS, non ancora realizzatesi), giustificandosi per tale ragione la perduranza dei limiti soggettivi di partecipazione secondo quanto stabilito da AGCOM nella Delibera 664/09/CONS. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento 664/09/CONS, per la regolazione della fase successiva alla conclusione di quella di avvio dei mercati.

Le società consortili devono essere partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti, nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza, l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, e che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell'art. 3, comma 14 del Regolamento 664/09/CONS.

La soglia di partecipazione al Consorzio di almeno 12 emittenti necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, aventi i requisiti di cui al precedente punto, non è derogabile, resta fermo il disposto del punto 19 delle Linee guida. Si rammenta che la predetta soglia può comunque essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, aventi data certa anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione alla fase di manifestazione di interesse, ferma restando l'unitarietà del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze.

In coerenza con l'art. 12, comma 6, ultimo periodo, della Delibera AGCOM 664/09/CONS, ciascuna emittente può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d'utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile. La possibilità della partecipazione di una emittente ad una società consortile in un bacino o sub-bacino è determinata dalla presenza delle province del bacino o sub-bacino nelle schede B degli impianti dell'emittente.

Resta fermo per l'emittente radiofonica in ambito locale il vincolo stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. cc), del D.lgs. 208 dell'8 novembre 2021.

Per quanto riguarda la perdita dei requisiti di una delle emittenti consorziate, indicate ai fini della partecipazione alla procedura, maggiori chiarimenti in ordine alle ipotesi di esclusione del consorzio saranno resi in sede di pubblicazione dei relativi avvisi o bandi.

V – Deroghe soglia minima 12 emittenti

Le osservazioni dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica.

Alcuni partecipanti chiedono chiarimenti in ordine al criterio indicato nella bozza posta in consultazione ai fini della eventuale deroga al limite di partecipazione al Consorzio di almeno 12 emittenti.

Le valutazioni del Ministero

Considerate le osservazioni pervenute, si rappresenta che il Ministero ha optato, in coerenza con quanto stabilito all'art. 12, comma 6 del Regolamento, per la natura inderogabile della soglia minima della partecipazione delle 12 emittenti al Consorzio ai fini della partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse (ed eventuale *beauty contest*). In una fase successiva all'espletamento della procedura anzidetta, il Ministero, ove sussistessero condizioni di impossibilità oggettiva a raggiungere la soglia di partecipazione di 12 soci – che verranno considerate tenendo conto del numero di blocchi di frequenza pianificati nel bacino di riferimento, del numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale presenti nel medesimo bacino nonché del numero di emittenti locali concretamente interessate ad avviare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale – valuterà, caso per caso, eventuali possibili deroghe.

VI. Criteri di valutazione e punteggi

Le osservazioni dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica

Progetto Tecnico criterio a)

Criterio a1) – Piano Tecnico

Un partecipante chiede di favorire, attraverso l'attribuzione di uno specifico punteggio, la realizzazione di progetti condivisi tra le società consortili al fine di rendere possibile un contenimento dei costi attraverso la realizzazione di infrastrutture comuni e di antenne di trasmissione comuni, anche per limitare l'impatto paesaggistico e ambientale recato dagli impianti.

Un'altra osservazione riguarda la valorizzazione l'utilizzo di piattaforme satellitari per la distribuzione del segnale.

Alcuni rispondenti denunciano la mancanza di una adeguata valorizzazione circa l'esperienza maturata con riferimento agli impianti eserciti nel corso del ventennio che precede, sia in relazione ai diritti d'uso rilasciati nel tempo a seguito della pianificazione provvisoria di AGCOM, sia in relazione alle autorizzazioni sperimentali, proponendo una declinazione del punteggio che valorizzi sia gli anni di attività svolti dalla società consortile

quale titolare di diritti d'uso assegnati in via sperimentale sia il numero di impianti legittimamente autorizzati alla società consortile partecipante, che risultino già operanti – seppure in via sperimentale - alla data di presentazione della domanda.

Di segno del tutto contrario altre osservazioni in base alle quali non dovrebbe essere in alcun modo valorizzata l'esperienza maturata nel settore della radiofonia digitale mentre andrebbero tutelate le emittenti storiche operanti in analogico riconoscendo loro un punteggio supplementare, anche sulla base del numero degli impianti eserciti in FM.

Alcuni partecipanti ritengono che nella valutazione del punteggio relativo al progetto tecnico si dovrebbe tenere conto in modo distinto del “progetto tecnico realizzato” e del “progetto tecnico da realizzarsi” attribuendo un punteggio specifico e separato al progetto tecnico da realizzare. A loro parere questa modalità consentirebbe di distinguere quei consorzi che posseggono una struttura tecnica operativa conforme alle normative vigenti da altri che ne sono sprovvisti.

Un partecipante chiede che il consorzio si possa avvalere di aziende esterne, qualificate e di comprovata esperienza, alle quali affidare del tutto, o in parte, i progetti tecnici dell'infrastruttura di rete, compreso il piano di implementazione.

Criterio a2) – Idoneità tecnica – Sostenibilità costo piano tecnico

Sul presente punto, un partecipante propone, laddove si fa riferimento alla somma dei patrimoni netti, di considerare i capitali sociali facenti parte del calcolo di tali patrimoni netti solo nella parte effettivamente versata e non per quella semplicemente sottoscritta.

Criterio a3) – Esperienza professionale del soggetto

Numerosi partecipanti hanno osservato che la scelta del Ministero di valorizzare la pregressa esperienza di trasmissione in tecnologia digitale sarebbe in contrasto con l'art. 21 comma 3 della delibera 664/09/CONS, nella parte in cui la stessa preclude che l'effettuazione di una sperimentazione possa costituire motivo di preferenza per l'assegnazione del diritto d'uso.

Altri soggetti, all'opposto, lamentano una inadeguata valorizzazione delle esperienze pregresse. Un partecipante in particolare ritiene che l'esperienza pregressa debba valutarsi, specificatamente, mediante assegnazione del punteggio sulla base degli anni di attività (pregressa) del consorzio quale titolare di diritti d'uso assegnati in via sperimentale. Inoltre, osserva che dovrebbe essere attribuito punteggio specifico calcolato sul numero di impianti legittimamente autorizzati alla società consortile partecipante, che risultino già operanti – seppure in via sperimentale - alla data di presentazione della domanda. Per tale motivazione, propone di assegnare il punteggio massimo di 10 punti alla società consortile con anni di esperienza e consistenza impiantistica esercita sperimentalmente maggiori, riproporzionando i punteggi degli altri partecipanti.

Le valutazioni del Ministero

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12-ter della delibera AGCOM 664/09/CONS, le valutazioni in termini di punteggio dei vari criteri e sub-criteri indicati nella Tabella 2 per il progetto tecnico devono essere considerate come indicative. La declinazione dei singoli sub-criteri ed i punteggi ad essi assegnati verranno strutturati in dettaglio in sede di bando di gara, tenendo presenti le osservazioni pervenute.

Criterio b1) – Potenzialità economica – Media dei fatturati

In merito alla valutazione dei fatturati, un partecipante ha proposto che, per la valutazione del fatturato delle singole emittenti partecipanti al consorzio, sia sufficiente la produzione di dichiarazioni attestata da un revisore contabile, senza la contestuale produzione delle fatture, che, considerata la relativa mole, renderebbero necessaria una attività istruttoria estremamente impegnativa

Lo stesso partecipante chiede, altresì, di chiarire che i requisiti delle società consortili e i punteggi relativi a tutti i criteri siano valutati esclusivamente con riferimento alle emittenti che partecipano al capitale sociale delle società consortili stesse.

Un partecipante chiede, in merito alla valutazione della potenzialità economica della società consortile sulla base della media dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento, come si debba comportare l'Editore qualora il fatturato si componga anche di pubblicità di tipo areale/nazionale, non riferibile ad un bacino specifico.

Le valutazioni del Ministero

Il Ministero accoglie l'osservazione relativa alla valutazione dei fatturati e all'attestazione del fatturato delle singole emittenti partecipanti al consorzio da parte di un revisore contabile.

Si conferma che le valutazioni saranno effettuate esclusivamente con riferimento alle emittenti che partecipano al capitale sociale della società consortile partecipante.

Per la valutazione dei fatturati vale quanto previsto dal punto 3, lettera b) della tabella 1 del D.P.R. n. 146/2017.

Criterio c1) – Personale complessivamente impiegato nel consorzio e nelle singole emittenti partecipanti allo stesso

Un partecipante lamenta che il criterio di suddivisione dei dipendenti strutturato nelle linee guida conceda vantaggi ai consorzi più piccoli. In particolare, riguardo al criterio di imputazione dei dipendenti fra le diverse emittenti, ritiene che la previsione delle linee guida sia estremamente penalizzante per tutte le imprese radiofoniche di medio/alto livello che operano su diversi bacini e che, partecipando a più procedure di assegnazione, potrebbero essere svantaggiate rispetto ad imprese molto più piccole che operano in un solo bacino.

Un altro partecipante chiede la possibilità di valorizzare i dipendenti della società consortile per ogni procedura a cui il consorzio partecipi. In particolare, ritiene che i dipendenti assunti dalla società consortile, nel caso in cui la stessa manifesti l'interesse per più bacini d'utenza e più reti, debbano essere indicati nella medesima percentuale e ottenere lo stesso punteggio per ciascuna procedura a cui partecipi, a differenza di quanto previsto per il personale delle emittenti socie.

Un altro partecipante ritiene che, per quanto riguarda i dipendenti e i giornalisti dipendenti, occorre fare riferimento al numero medio di dipendenti effettivamente applicati nel biennio precedente alla data di presentazione della manifestazione di interesse – e non al solo anno precedente - al fine di rispettare pienamente i criteri del DPR n. 146/2017 ed evitare il rischio di assunzioni di dipendenti e di dipendenti giornalisti per il solo momento della presentazione della domanda. Lo stesso partecipante chiede di chiarire che, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 ter della delibera Agcom n. 664/09/CONS e s.m.i., i requisiti delle società consortili e i punteggi relativi ai criteri dei dipendenti (compresi i giornalisti) e dei fatturati siano previsti esclusivamente con riferimento alle emittenti che partecipano al capitale sociale delle società consortili stesse.

Altri partecipanti hanno chiesto di chiarire il significato della particella “anche” inserita nel punto 22 lett. c) delle linee guida, in particolare, se la stessa significhi che il punteggio verrà calcolato tenendo conto del personale del consorzio.

Le valutazioni del Ministero

Il Ministero ritiene di poter accogliere la richiesta di considerare, come periodo di riferimento per la valutazione del numero medio di dipendenti e di giornalisti il biennio precedente alla data della presentazione della manifestazione di interesse. Si conferma che i punteggi relativi ai criteri dei dipendenti (compresi i giornalisti) e dei fatturati sono esclusivamente riferiti alle emittenti che partecipano al capitale sociale delle società consortili partecipanti.

Per quanto concerne l'osservazione relativa alla particella “anche” inserita nel punto 22, lett. c) delle linee guida essa implica che il punteggio sarà calcolato anche tenendo conto del personale del consorzio. Il punto 22 lett. c) delle linee guida riporta la previsione di cui al regolamento AGCOM 664/09/CONS, all'art. 12-ter, comma 2, lett. c). La scelta di sommare i dipendenti del consorzio a quelli riferibili alle emittenti deriva, dunque, dal tenore letterale della delibera.

Sulle restanti osservazioni si conferma quanto già riportato nelle Linee guida.

Criterio d1) – Società consortili partecipate con comunitarie

Numerosi partecipanti osservano che destinare soli 2 punti alle comunitarie, a prescindere dal numero di emittenti consorziate che posseggono tale carattere, risulterebbe pregiudicante per la valorizzazione dei valori che dette emittenti veicolano. Osservano, altresì, che i consorzi, maggiormente partecipati da comunitarie, realizzano una media di fatturati inferiore rispetto alle commerciali, nonché non hanno obbligo del numero minimo di dipendenti i quali contribuiscono, parimenti, all'incremento dei punteggi. Pertanto i consorzi composti da più comunitarie risulterebbero estremamente penalizzati.

Altri rispondenti chiedono di attribuire 2 punti per ogni comunitaria, fino ad un massimo di 10 punti.

Un partecipante suggerisce di prevedere una scala di punteggio determinata sulla base del numero di emittenti e non per la mera partecipazione al capitale di almeno un concessionario a carattere comunitario. Propone, ad esempio, di prevedere l'assegnazione del punteggio massimo di 2 punti alla società consortile con il maggior numero di comunitarie consorziate, riproporzionando il punteggio degli altri partecipanti sulla base del numero di emittenti comunitarie socie.

Le valutazioni del Ministero

Si conferma quanto disposto dalla delibera 664/09/CONS – art. 12 ter comma 2 lett. d) e riportato nelle Linee guida.